



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 21/04/2005

T.A.R. BARI

Notifica per pubblici proclami - Sig.ra Chiumenti Sandra Maria.

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

diretta a tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria di merito, approvata con la determinazione dirigenziale n. 1549 del 2003, del concorso pubblico bandito dal Comune di Foggia per la copertura di 86 posti di vigili di polizia municipale.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA sede Bari Ricorre la sig.ra CHIUMENTI Sandra Maria, nata a Foggia il 22/03/1966, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine anche disgiuntamente, dagli Avvocati Giuseppe Violante e Vito Perrelli, con elezione di domicilio presso lo studio legale del primo in Bari alla Piazza Umberto n.62; contro il Comune di Foggia, in persona del Sindaco pro-tempore; e nei confronti dei signori Ricciardi Giuseppe e Molinari Giuseppe; per l'annullamento, in parte qua, della determinazione dirigenziale n. 1549 del 2003, di data ignota, avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico bandito dal Comune di Foggia per la copertura di 86 posti di vigili di polizia municipale; della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Foggia n. 708 del 27.10.2003 di presa d'atto della suddetta determinazione dirigenziale; della graduatoria di merito dei partecipanti alla procedura selettiva de qua e, per quanto di ragione, delle preliminari attività svolte dalla Commissione esaminatrice del concorso; delle deliberazioni di nomina della suddetta Commissione i cui estremi non sono noti; di ogni altro atto, presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto. Premesse: Con deliberazione della Giunta Municipale n. 1008 del 07.09.1999, resa pubblica il mese successivo, il Comune di Foggia bandiva un concorso pubblico per titoli ed esami al fine della copertura di 86 posti di "vigili di polizia municipale - collaboratori professionali - categoria C1". L'odierna ricorrente veniva ammessa alla procedura selettiva e, sostenute le prove scritte e quella orale, veniva collocata al 178° posto della graduatoria di merito con il punteggio di 54,30 di cui punti 23/30 per la prima prova scritta, 25/30 per la seconda prova scritta, 27/30 per la prova orale, 3,30/10 per titoli. (quest'ultimo punteggio è, a sua volta, scomposto in punti 1,5 per titolo di studio, punti zero per titoli di servizio, punti 0,5 per titoli di laurea, punti 1 per curriculum). Acquisita una parte della documentazione relativa al concorso, la signora Chiumenti rilevava una serie di illegittimità che viciano il procedimento seguito dalla Commissione esaminatrice nonchè le valutazioni conclusive assunte dal predetto organo e recepite con i provvedimenti identificati in epigrafe. Siffatte determinazioni ledono l'interesse della ricorrente e meritano di essere annullate per i seguenti motivi di DIRITTO

l) Violazione di legge e di regolamento (errata ed omessa applicazione):

legge n. 125 del 10.04.1991, art. 61 D.Lvo n. 29/1993, art. 9 D.P.R. 487/1994; art.29 della lex specialis costituita dal bando di gara; Eccesso di potere: disparità di trattamento e illogicità. Nella sezione del

bando di concorso relativa ai requisiti per l'ammissione viene enunciata e garantita "la pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso al lavoro"; all'uopo, rinvia espressamente alla legge n. 125/1991 ed all'art.61 D.Lgs. n. 29/1993.(cfr. doc. all. n. 1) Come è noto, tali normative codificano il principio costituzionale di eguaglianza tra i cittadini di sesso maschile e femminile opportunamente sancito dagli artt. 3 e 37. In particolare, con la legge n. 125/1991, si è inteso introdurre nell'ordinamento giuridico una serie di "azioni positive" volte ad assicurare "l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro", mediante la rimozione di "ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità" (artt. 1 e 2, lett.a). In conformità ai summenzionati principi, l'art. 61 del D.Lvo n. 29/1993 prevede una serie di iniziative a garanzia della "pari opportunità". Sta di fatto che, dall'esame della documentazione rimessa dal Comune di Foggia sulla istanza di accesso alla documentazione amministrativa, è emerso che la Commissione esaminatrice ha individuato tra i criteri di valutazione dei titoli di servizio "i periodi di effettivo richiamo alle armi, di ferme volontarie prestate presso le Forze Armate, l'Arma dei Carabinieri, Corpo di Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato".(cfr. doc. all. n.2) Per tale servizio è stato previsto il punteggio di 0,5 per anno o frazione superiore ai sei mesi fino ad un massimo di cinque. In considerazione dell'epoca in cui è stato pubblicato il bando del concorso e del termine ultimo da prendere in considerazione per il possesso dei diversi titoli valutativi, che corrisponde a quello assegnato dalla lex specialis per la presentazione delle domande di partecipazione (novembre 1999), è di tutta evidenza che i candidati di sesso femminile siano stati penalizzati. E noto infatti che l'accesso delle donne all'interno delle Forze Armate e, in particolare, nei ruoli dell'Esercito, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, è divenuto possibile soltanto a far data dall'entrata in vigore del D.Lgs. 31.01.2000, n. 24, di attuazione della delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile. Concorre alla denunciata violazione del principio della pari opportunità, la circostanza che per la valutazione del suddetto servizio militare e, quindi, per i soli candidati di sesso maschile, la Commissione esaminatrice abbia, di fatto, riservato un punteggio massimo (5) pari al 50% di quello complessivamente (10) attribuibile per i titoli posseduti dagli aspiranti vigili urbani. Merita di essere evidenziato, altresì, che tale illegittimo beneficio si aggiunge alla legittima riserva che l'ordinamento (D.Lvo n. 196/1995) prevede per i militari in ferma di leva prolungata triennale e/o quinquennale, i quali, a parità di punteggio, devono essere preferiti agli altri concorrenti. Sintomatica della assoluta disapplicazione dei principi sopra esposti appare anche la composizione della Commissione esaminatrice del concorso. Difatti, come risulta dalla allegata documentazione, l'Organo esaminatore nominato dal Comune di Foggia è costituito esclusivamente da componenti di sesso maschile.(cfr. doc. all. n.3). Tale situazione concreta un'autonoma violazione di legge e di regolamento, atteso che sia l'art. 29 del "Regolamento dei concorsi dell'Ente", approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 522 del 04.05.1999, sia l'art. 9 D.P.R. 487/1994, sia l'art. 29 D.Lgs. 546/93, impongono di riservare alle donne almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso.

2) Violazione di legge e regolamento: artt. 42 e 43 del Regolamento dei concorsi approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 522 del 04.05.1999. Eccesso di potere: omessa e/o insufficiente istruttoria; illogicità e contraddittorietà.

2a) L'allegato 3/B del citato regolamento comunale stabilisce che "il servizio prestato presso lo Stato, Comune, Province, Regioni, UU.SS.LL, viene computato, previa equiparazione con i profili di dotazione organica.

Analogamente sarà valutato il servizio prestato presso aziende pubbliche e/o private. Il servizio annuo e frazionabile in quattro trimestri; i periodi superiori di quarantacinque giorni si computano come trimestre. E' altresì valutabile il servizio prestato presso datori pubblici o privati anche a tempo determinato, con rapporto di lavoro subordinato a disciplina privatistica, in qualifiche che presentino diretta affinità professionale con i posti messi a concorso. I titoli suddetti sono valutati solo se la relativa documentazione riporta indicazioni circa le mansioni svolte e l'inquadramento contrattuale è tale da

consentire una obiettiva comparazione con il posto messo a concorso". Sta di fatto che l'odierna ricorrente, unitamente alla domanda di ammissione al concorso, ha prodotto un elenco dei titoli posseduti e dei servizi prestati (cfr. doc. all. n.4). Da tale elenco risulta che, dal 1988 al 1992, è stata impiegata nel reparto amministrativo dell'Ufficio Sinistri della S.A.I. di Foggia, dal 1992 al 1996 ha prestato servizio per la società "Sir Anthony snc" di Foggia quale addetta alla vendita di abbigliamento ed all'inventario part-time; nel 1999, infine, è stata assunta dalla società "Attrazione srl" quale responsabile vendite con mansioni di coordinamento del personale interno. Sta di fatto che nessuna delle su menzionate prestazioni è stata considerata dalla Commissione esaminatrice la quale ha adottato un criterio di stima che deroga alle richiamate prescrizioni regolamentari. Siffatta scelta dell'Organo esaminatore è del tutto illogica, oltre che immotivata, atteso che la professionalità conseguita mediante esperienze lavorative in strutture private non può ritenersi priva di alcuna valenza. Con particolare riferimento al caso di specie, il lavoro quadriennale svolto dalla signora Chiumenti presso l'ufficio sinistri di una primaria Compagnia di Assicurazioni ha sviluppato una specifica conoscenza nel campo della responsabilità civile e del Codice della Strada che, come è noto, rappresentano materie quotidianamente applicate dal vigile urbano. Anche l'esperienza conseguita in qualità di responsabile vendite, presuppone una conoscenza delle normative del settore annuario alla cui vigilanza e controllo è preposto il corpo dei vigili urbani nell'ambito delle funzioni amministrative di competenza degli enti locali. L'illegittimo criterio valutativo assunto dall'Organo esaminatore si traduce in un sostanziale pregiudizio per la ricorrente la quale, in considerazione dei nove anni di servizio, avrebbe dovuto beneficiare di un punteggio non inferiore a 4,5 (0,5 punti per ogni anno o frazione superiore ai sei mesi). Va, inoltre, evidenziato che, nonostante la specifica indicazione nell'elenco allegato alla domanda di ammissione, l'Organo esaminatore non ha attribuito alcun punteggio all'attività di docenza svolta dall'odierna ricorrente per la Comunità Montana di Castelnuovo della Daunia (FG) nel 1998. Sul punto, il regolamento comunale sui concorsi prevede che "possono essere valutate, altresì, le abilitazioni all'esercizio di professioni, docenze, incarichi professionali". In considerazione del punteggio massimo attribuibile al candidato per i "titoli vari" posseduti, tale docenza avrebbe comportato l'assegnazione di altri 0,2 punti.

2b) La commissione esaminatrice ha attribuito alla signora Chiumenti il complessivo punteggio di 2,0 per titoli di studio. In particolare sono stati assegnati 1,5 punti per il diploma di maturità e punti 0,5 per la laurea. Anche tale criterio appare viziato per i motivi indicati in rubrica. Premesso che l'all. 3/B del citato regolamento, nella parte relativa ai titoli di studio, stabilisce che "i titoli superiori assorbono quelli inferiori", si osserva che in determinate situazioni previste dalla Commissione esaminatrice, i candidati in possesso del semplice diploma di maturità sono valutati con un punteggio più elevato rispetto a coloro i quali hanno conseguito il diploma di laurea.

Segnatamente, al diplomato con una votazione uguale o superiore a 52/60 vengono attribuiti 3 punti rispetto ai 2 punti complessivamente attribuiti a colui il quale, al pari della ricorrente, è in possesso del superiore titolo di studio universitario. A scanso di equivoci merita di essere rimarcato che nel caso di specie la Commissione esaminatrice ha inserito la laurea conseguita dalla signora Chiumenti tra i "titoli vari" i quali, a mente dell'allegato 3B del citato regolamento comunale, in tanto "possono essere valutati" in quanto siano "attinenti alla

professionalità messa a concorso". Sicchè, ove fosse stato rispettato il precetto regolamentare, in virtù del quale "i titoli superiori assorbono quelli inferiori", i candidati in possesso del diploma di laurea attinente al profilo professionale da ricoprire avrebbero dovuto conseguire quantomeno il punteggio equivalente a quello massimo previsto per i possessori del mero diploma di maturità.

Sintomatica della denunciata illogicità è la circostanza, comprovabile per tabulas, che siano stati collocati in posizioni più elevate della graduatoria di merito candidati che hanno da poco compiuto la maggiore età e che evidentemente, a differenza della ricorrente, sono privi di formazione universitaria. Ad avvalorare la tesi dello stravolgimento dei principi del regolamento comunale sui concorsi, merita di

essere segnalato che, in occasione della procedura selettiva bandita dallo stesso Comune di Foggia nel 2002, la signora Chiumenti ha conseguito per gli stessi titoli un punteggio di gran lunga superiore a quello riconosciuto nel concorso de quo. Per tutti i suesposti motivi si chiede l'annullamento del provvedimento impugnato con ogni conseguenza di legge. Si chiede, altresì, il risarcimento del danno conseguente alla compromissione delle posizioni giuridiche dedotte in giudizio. Istanza di sospensiva. Il fumus boni iuris emerge dai motivi di ricorso; il disconoscimento di una serie di titoli di cultura, professionali e di servizio non consente alla ricorrente di collocarsi in posizione utile per l'inquadramento nei ruoli dell'Ente a copertura dei posti messi a concorso. Si chiede, pertanto, che l'Ecc.mo Collegio adito voglia sospendere i provvedimenti impugnati onde consentire alla Commissione esaminatrice una nuova valutazione conforme ai principi normativi enunciati nel gravame. Con ogni più ampia riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso non appena l'Amministrazione resistente darà corso alla domanda di accesso alla documentazione. Si allegano i documenti come da separato indice. Ad ogni effetto di legge si dichiara che la controversia ha valore indeterminato e non è assoggettata al contributo unificato perchè vertente su materia di pubblico impiego.

Bari, li 07 gennaio 2004

(Avv. Vito Perrelli) (Avv. Giuseppe Violante)

REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA sede di Bari - sezione seconda - ha pronunciato la seguente ORDINANZA nr. 276/2005

Visto il ricorso 248/2004 proposto da CHIUMENTI SANDRA MARIA rappresentata e difesa dall'Avvocato Giuseppe Violante e Vito Perrelli elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio Violante piazza Umberto 62

CONTRO il Comune di Foggia rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo Marciello con domicilio eletto in Bari presso lo studio Traisci via De Rossi, 209; e nei confronti di Ricciardi Giuseppe rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo Marciello con domicilio eletto in Bari presso lo studio Traisci via De Rossi, 209; di Molinari Giuseppe, n.c.; per l'annullamento in parte qua, della determinazione dirigenziale n. 1549 del 2003, di data ignota, avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico bandito dal Comune di Foggia per la copertura di 86 posti di vigili di polizia municipale, della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Foggia n. 708 del 27.10.2003 di presa d'atto della suddetta determinazione dirigenziale; della graduatoria di merito dei partecipanti alla procedura selettiva de qua e, per quanto di ragione, delle preliminari attività svolte dalla Commissione esaminatrice del concorso; delle deliberazioni di nomina della suddetta Commissione i cui estremi non sono noti; visto il ricorso con i relativi allegati, visti i motivi aggiunti, notificati il 4 maggio 2004 e depositati il 19.5.2004; visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia e di Ricciardi Giuseppe; visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 3 marzo 2005, il magistrato Giancarlo Giambartolomei; uditi gli avvocati Violante e Marciello; Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 9 gennaio 2004, Chiumenti Sandra Maria ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la determinazione dirigenziale n. 1549 del 2003, di data ignota, avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico bandito dal Comune di Foggia per la copertura di 86 posti di vigili di polizia municipale.

Deduce la ricorrente:

1) Violazione di legge e di regolamento (errata ed omessa applicazione): legge n. 125 del 10.04.1991,

art. 61 D.Lvo n. 29/1993, art. 9 D.P.R. 487/1994; art. 29 della lex specialis costituita dal bando di gara; Eccesso di potere: disparità di trattamento e illogicità.

2) Violazione di legge e regolamento: art. 42 e 43 del Regolamento dei concorsi approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 522 del 04.05.1999.

Eccesso di potere: omessa e insufficiente istruttoria, illogicità e contraddittorietà. Con atto recante motivi aggiunti, notificato il 4 maggio 2004 e depositato il 19.5.2004, la ricorrente ha dedotto altresì:

3) Violazione di legge e di regolamento art. 3 della legge 7/8/1990 n. 241; art. 12, comma 1, D.P.R. 915/1994, n. 487. Eccesso di potere: insufficiente motivazione, illogicità e contraddittorietà; violazione del principio del giusto procedimento. Si sono costituiti il Comune di Foggia e di Ricciardi Giuseppe, producendo memorie e documenti.

2. Ritiene il Collegio che, al fine di decidere, si rende necessario integrare il contraddittorio mediante notificazione del ricorso nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria in questione. Ritiene altresì il Collegio che, stante l'elevato numero dei destinatari occorre autorizzare la notificazione del ricorso e della presente ordinanza nella forma dei pubblici proclami, mediante la loro pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (modalità accessoria ex art. 151 c.p.c., applicabile anche nel giudizio amministrativo), esonerando il ricorrente dall'indicazione nominativa dei controinteressati - sempre in ragione del loro rilevante numero - da sostituirsi con l'indicazione che la notificazione è fatta nei confronti di "tutti i soggetti utilmente collocati della graduatoria di merito, approvata con la determinazione dirigenziale n. 1549 del 2003, del concorso pubblico bandito dal Comune di Foggia per la copertura di 86 posti di vigili di polizia municipale", con assegnazione di termine perentorio di giorni 45 per la notificazione e di giorni 10 per il deposito della copia del ricorso con la prova dell'eseguita notificazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sez. II riservata ogni decisione in rito e sul merito del ricorso in epigrafe n. 248/2004, visti e applicati gli artt. 21 legge 6 dicembre 1971, n. 1034, 36 RD. 26 giugno 1924, n. 1054, 15 e 16 R.D. 17 agosto 1907, n. 642, 151 C.P.C.,

ORDINA a Chiumenti Sandra Maria di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati da identificare in "tutti i soggetti utilmente collocati dalla graduatoria di merito, approvata con la determinazione dirigenziale n. 1549 del 2003, del concorso pubblico bandito dal Comune di Foggia per la copertura di 86 posti di vigili di polizia municipale", e con esonero dalla indicazione nominativa dei controinteressati stessi;

AUTORIZZA la notificazione del ricorso e della presente ordinanza per pubblici proclami, mediante la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, con le modalità e precisazioni di cui in motivazione

ASSEGNA per la notificazione del ricorso e della presente ordinanza nei modi innanzi indicati, il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza con ulteriore e consecutivo termine perentorio di giorni dieci per il deposito del ricorso con la prova dell'eseguita notificazione,

RINVIA la trattazione del merito dell'udienza del 13 ottobre 2005.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 3 marzo 2005 con l'intervento dei Magistrati: Dott. Giancarlo Giambartolomei Presidente, Rel.: Dott. Antonio Pasca Componente; Dott. Giuseppina Adamo Componente.

Bari, li 18 aprile 2005

